

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2013 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

ALLEGATO A) AL N. 99709 DI REP. E N. 15885 DI RACC.

STATUTO

**della SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"DATA REC S.R.L."**

Art. 1 - Denominazione.

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con denominazione "DATA REC S.R.L.".

Art. 2 - Sede della Società domicilio soci- Libro Soci

2.1. La società ha sede nel Comune di Venezia.

2.2. L'Organo Amministrativo potrà trasferire la sede sociale e eventuali sedi secondarie nell'ambito del territorio comunale, fermo restando il disposto dell'art. 2436 C.C. richiamato dall'art. 2480 C.C..

2.3. Il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare ogni mutamento.

2.4. E' istituito il libro dei soci, tenuto a cura degli amministratori, nel quale devono essere indicati il nome ed il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno con eventuali annotazioni relative a diritti ed obblighi sulla partecipazione stessa, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci.

E' obbligo del socio comunicare tempestivamente alla società ogni variazione nelle informazioni di cui sopra anche ai fini delle annotazioni al libro soci.

Ogni variazione nelle informazioni di cui sopra avrà efficacia nei confronti della società solo dopo ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 3 - Oggetto.

3.1. La Società ha per oggetto sociale, nella sussistenza delle condizioni di legge l'assunzione, in concessione o in appalto dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione anche coattiva, delle procedure esecutive, congiuntamente o separatamente, di tutti i tributi, di tutte le entrate di tipo patrimoniale, sanzioni amministrative anche derivanti da violazioni del codice della strada, nonché a domanda individuale, degli enti pubblici territoriali, istituzionali e gestori di pubblici servizi, per i quali sia prevista la possibilità di assumerne la gestione; essa potrà quindi svolgere tutte le attività strumentali ad esse connesse, analoghe, propedeutiche, similari, complementari e comunque di supporto ai predetti enti.

Viene fatta espressa esclusione di ogni attività nel campo della commercializzazione della pubblicità nelle varie forme.

La società ha per oggetto l'erogazione di servizi inerenti alla gestione del rapporto con il cliente/utente/cittadini di enti pubblici, aziende pubbliche ed aziende private, in particolare:

- gestione di call center inbound e outbound, gestione di contact center, gestione di sportelli al pubblico anche virtuali utilizzando tutte le forme di tecnologia disponibili;

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

- gestione delle attività di recupero crediti stragiudiziale fino anche l'esazione domiciliare;

- gestione delle attività di recupero crediti coattivo;

- gestione delle attività di stampa distribuzione postale di tutte le forme di comunicazione rivolte ai clienti/utenti/cittadini, attività di distribuzione postale in generale;

- trasporto di cose conto terzi sia via acqua che via terra;

- gestione delle attività di lettura contatori;

- gestione delle attività di comunicazione diretta con i clienti/utenti effettuata individualmente presso le abitazioni;

- gestione dei servizi di rilevazione dati e censimento anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici propedeutici alla applicazione e riscossione delle entrate locali con particolare riferimento alla T.I.A, tributi e altri equipollenti;

- gestione di servizi finalizzati alla realizzazione, bonifica, normalizzazione e manutenzione, anche attraverso supporti informatici, di banche dati relative a tributi ad entrate patrimoniali locali ed alla clientela in generale;

- gestione di attività di back office e data entry relative ai sistemi gestionali di cliente/utente/cittadini appartenenti a enti pubblici, aziende pubbliche ed aziende private.

L'organizzazione e la tenuta di convegni, incontri, seminari, attività formativa e culturale in generale riferiti alle materie precedenti.

La società ha inoltre per oggetto sociale i servizi di consegna posta, comunicazione postale e recapito di pacchi, attività di corriere e in generale servizi di logistica.

3.2 Nel rispetto della normativa vigente e previe le autorizzazioni necessarie, la società può svolgere le sue attività anche al di fuori del Comune di Venezia, con possibilità di partecipare a gare pubbliche.

3.3. La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere nel rispetto della legge interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie, anche reali.

3.4. L'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla società.

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

Art. 4 - Durata.

4.1. La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050.

Art. 5 - Capitale e finanziamenti.

5.1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto della legge, anche con il conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5.3. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione sulla situazione patrimoniale e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis, comma 2 del Codice Civile, potendo le stesse essere esibite ai soci per la prima volta direttamente in Assemblea.

5.4. Per ogni ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti si applica l'art. 2481 bis C.C., fermo restando che i soci hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione di quote non optate da altri soci con le modalità stabilite nella decisione di aumento. Se nulla fosse stabilito si rinvia all'art. 2442 Codice Civile. Solo nelle ipotesi di non esercizio del diritto di opzione e di prelazione l'Organo Amministrativo può eseguire il collocamento presso terzi a meno che la decisione di aumento di capitale non lo escluda.

5.5. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico ed all'art. 2467 C.C..

5.6. I soci decidono in ordine all'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 del Codice Civile.

Art. 6 - Trasferimento delle partecipazioni.

6.1 Le partecipazioni possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione spettante ai Soci e fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al Decreto Ministeriale 289 del 2000 e successive modificazioni, nel caso di svolgimento delle attività ivi previste.

6.2 Il socio che intende vendere o offrire in garanzia a qualsiasi titolo in tutto o in parte le proprie quote a terzi salvo espressa dispensa scritta, rilasciata da tutti i soci, dovrà, in primo luogo, informarne tutti gli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In detta lettera dovrà essere comunicato il nome dell'acquirente, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione rilevante per la vendita. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno far valere il loro diritto di prelazione. I soci che faranno valere il loro diritto di prelazione, saranno tenuti all'acquisto in proporzione alle quote possedute, fermo restando che il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per l'intera quota offerta

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

in vendita e che, pertanto, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuni soci, coloro che vorranno esercitare la prelazione dovranno dichiarare, entro il termine suddetto, la loro disponibilità ad acquistare anche le quote eventualmente rimaste inoperte. È ammessa la cessione delle quote a società controllata o controllante dell'alienante.

Art. 7 - Morte del socio.

7.1. Le partecipazioni sono trasferibili a causa di morte, fermo restando che ciascun erede del socio defunto potrà decidere se continuare la società con i soci superstiti o chiedere la liquidazione delle quote.

7.2. A tal fine, gli eredi o legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 giorni dalla morte. Per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo art. 10.

Art. 8 - Recesso.

8.1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta.

8.2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel relativo libro, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti inderogabilmente dalla legge. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della quota di partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi del successivo art. 10.

Art. 9 - Esclusione.

9.1. Fermo quanto previsto dall'art. 2466 C.C. il socio può essere escluso dalla società solo qualora venga dichiarato fallito, sottoposto ad altra procedura concorsuale, interdetto o inabilitato. L'esclusione dovrà essere deliberata dai soci e nella maggioranza necessaria non si computa la quota posseduta dal socio da escludere. Il rimborso della parteci-

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

pazione del socio escluso avverrà secondo quanto in seguito indicato, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale. In ogni caso nel momento in cui la decisione di esclusione diverrà efficace, il socio escluso decade immediatamente dall'eventuale carica di Amministratore.

Art. 10 - Liquidazione delle partecipazioni.

10.1. Nell'ipotesi di cui sopra, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Tale patrimonio è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

10.2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso, è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Art. 11 - Unico Socio.

11.1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, si applicano le norme di legge in ordine ad adempimenti e responsabilità.

Art. 12 - Amministrazione e rappresentanza.

12.1. La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri.

12.2. Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.3. Gli amministratori possono essere nominati fino a revoca o dimissioni, ovvero a tempo determinato. In tale ultimo caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

12.4. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.5. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:- all'Amministratore Unico;- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva o congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva.

12.6. In materia di divieto di concorrenza si applica il di-

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

sposto di cui all'art. 2390 C.C..

12.7. Agli amministratori può spettare, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

12.8. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente Statuto sia riservato alla decisione dei soci.

12.9. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, anche con riferimento a specifiche categorie di atti, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 C.C., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 C.C. e al secondo comma dell'art. 2258 C.C. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

12.10. La società si assume (fermo il disposto dell'art. 7 della Legge 24 novembre 2003 n. 326), ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società, siano essi Amministratori o terzi all'uopo delegati, commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. Tale assunzione è valida nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo ed è in ogni caso esclusa ai sensi di legge, quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società e nei casi di particolari gravità.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione e Deleghe.

13.1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i membri un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

13.2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto inderogabilmente dalla legge, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

13.3. La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento che contenga il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedi-

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

mento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro. La relativa documentazione è conservata dalla società.

13.4. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge. L'Organo Amministrativo può altresì conferire l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti, a singoli amministratori non muniti di rappresentanza, soci, dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 14 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

14.1. In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica o in base a quanto stabilito dal presente Statuto o dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci Effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

14.5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

14.6. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel relativo libro.

Art. 15 - Organo di controllo

15.1. Le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate, a scelta dell'Assemblea dei soci:

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

- anche fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, qualora se ne ravvisi comunque l'opportunità, ad un Organo di controllo e/o ad un Revisore;

- ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (Collegio Sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di S.p.A.;

- salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

- nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

15.2. Per la nomina, il funzionamento e la retribuzione del Collegio Sindacale e/o del Revisore si rinvia a quanto stabilito dalla legge.

Art. 16 - Decisioni dei soci.

16.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Non è necessario che l'acquisto di cui al secondo comma dell'art. 2465 del Codice Civile sia autorizzato con decisione dei soci.

Art. 17 - Diritto di voto.

17.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni.

17.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 18 - Consenso espresso per iscritto.

18.1. Fatta eccezione per i casi per cui la legge prevede disposizioni assembleari, le decisioni dei soci possono essere adottate anche sulla base di un consenso espresso per iscritto, comunicato alla società anche a mezzo fax, mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa. In tale ipotesi, la decisione si perfeziona validamente anche quando solo la maggioranza dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo sostanzialmente identico. Il consenso prestato ai fini dell'approvazione della decisione, ha una validità di 60 (sessanta) giorni e non può essere revocato; in ogni caso nei confronti della società alla scadenza dei 60 (sessanta) giorni perde ogni validità.

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

Art. 19 - Assemblea.

19.1. Nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, l'assemblea deve essere convocata in Italia con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

19.2 L'assemblea deve essere convocata comunque almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio d'esercizio ovvero entro 180 giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art 2428 c.c..

19.3. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 20 - Svolgimento dell'Assemblea.

20.1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

20.2 L'assemblea, per le delibere di cui ai numeri 4 e 5 del comma 2^o dell'art 2479 c.c. è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

20.3 Ogni socio ha diritto in assemblea ad un voto proporzionale alla partecipazione posseduta. Le adunanze assembleari possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati a condizione che: possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 21 - Deleghe - Verbale dell'assemblea.

21.1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega con i soli limiti previsti dalla legge.

21.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

21.3 La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.

21.4. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste ed essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 22 - Bilancio e utili.

22.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

22.3. Gli utili saranno ripartiti come da deliberazione dell'assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione.

23.1. La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

23.2. Verificata e accertata nei modi previsti dalla legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le deliberazioni previste ai sensi di legge.

23.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinando eventualmente:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 24 - Rinvio

24.1. Per quanto non espressamente previsto (anche nelle ipotesi in cui non è stato effettuato alcun espresso rinvio) si rinvia al Codice Civile ed al sistema normativo in tema di società a responsabilità limitata.

24.2. Per quanto concerne l'interpretazione dello Statuto

Statuto aggiornato al 31-10-2013

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

stesso la comune intenzione dei soci è di attribuire ad esso
il senso che risulta dal nuovo sistema normativo; pertanto
qualsiasi clausola e/o pattuizione ivi contenuta deve inten-
dersi ed interpretarsi per esplicita volontà delle parti in
senso conforme alla legge.

F.TO MASSIMILIANO HICHE

F.TO DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)

DATA REC S.R.L.
Codice fiscale: 03655880270

[illegible]

